

Accordo

STANDA

copia conforme

IL TESTO DELL'ACCORDO

Il giorno 18 Aprile 1962 in Milano,

18-4-62

T R A

- Le Aziende Associate alla Associazione Italiana delle Grandi Imprese di Distribuzione al Dettaglio (AIGID), rappresentate dal Presidente di detta Associazione Dott. Aldo Borletti e dal Dott. Ezio Buschi, Rag. Giuseppe Marcandalli, Dott. Guido Mella e dal Segretario Generale Dott. Paolo Savini da una parte

E

- il Sindacato Italiano Lavoratori Aziende Commerciali (SILAC) rappresentato dal suo Segretario Nazionale Cav. Uff. Giulio Pettinelli e dal Vice Segretario Nazionale Sig. Carelli Tarcisio, con la partecipazione della Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL) rappresentata dai Dirigenti Nazionali Cav. Uff. Giulio Pettinelli, Avv. Prof. Sebastiano Ferlito, Agostino Riccitelli, Lanni Agostino, assistita dal funzionario dell'ufficio sindacale Sig. Falcone Salvatore, con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori rappresentata dal Segretario Confederale Avv. Paolo Cavezzali,
- la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo-Mensa e Servizi (FILCAMS-CGIL) rappresentata dal Segretario Generale Alieto Cortesi, e dai Segretari Nazionali Gotta Domenico, Faggi Gaetano, Peracchi Giovanni, Di Piazza Filippo e dai Sigg. Capitoni Rino, Palazzi Gastone dell'Esecutivo Nazionale, e Renato Giovannacci;
- l'Unione Italiana Dipendenti Aziende Turistiche Commerciali ed Affini (UIDATCA-UIB) rappresentata dal Segretario Generale Prof. Giovanni Gatti e dai Sigg. Attilio Carroni, Franco Varena e Bonomi Cesare,

ferma restando la validità e l'efficacia del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da Aziende Commerciali del 28 giugno 1958, rinnovato, con modifiche ed aggiunte, con Contratto Collettivo Nazionale del 22 luglio 1961,

confermato che detti contratti 28 giugno 1958 e 22 luglio 1961 comprendono, nella loro sfera di applicazione, le Aziende iscritte alla Associazione Italiana Grandi Imprese di Distribuzione al Dettaglio,

si è convenuto

Art. 1 : I riposi extrafestivi mensili di chi all'art. 11) del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del 22 luglio 1961 da valersi per i dipendenti di Aziende Commerciali, vengono aumentati, sotto l'osservanza del regime contrattuale di cui al citato articolo, da due a tre a far data dal 1° Aprile corrente anno e da tre ad uno per ciascuna settimana a far data dal 1° Agosto 1962. E' nella facoltà delle Aziende di sostituire a loro giudizio insindacabile i riposi extrafestivi mensili, di cui al presente articolo, con giornate di ferie aggiuntive extra festive, in ragione di un giorno

di ferie per ogni 2 mezze giornate di riposo extrafestivo non goduto o di effettuarne il pagamento.

Art. 2 : Le Aziende corrisponderanno al dipendente personale, in servizio al 1° Gennaio 1962, "una tantum", le somme seguenti:

- personale maschile in genere e personale femminile capo-famiglia (intendendosi per capo-famiglia chi percepisce assegni familiari a qualsiasi titolo) L. 10.000.-
- personale femminile non apprendista L. 7.000.-
- personale maschile e femminile apprendista L. 4.000.-

Le Organizzazioni dei Lavoratori, nel dichiarare completamente chiusa l'attuale vertenza, dichiarano che non avanzeranno nei confronti delle Aziende Associate all'A.I.G.D., in quanto tali, richieste sia di carattere normativo che salariale, tanto a livello settoriale che nazionale, provinciale (escludendo quelle relative alle eventuali stipule o rinnovi di contratti integrativi, provinciali, come tali dirette alle ASCOM competente per territorio) e aziendale, intendendosi con il presente accordo stipulare con le Aziende Associate all'AIGID una tregua sindacale valida ad ogni effetto fino alla scadenza dell'attuale C.C.N.L. 28 Giugno 1958, modificato in data 22 Luglio 1961, per il personale dipendente da Aziende Commerciali.

Fatto, letto e sottoscritto



Archivio Storico  
portale del lavoro